



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA  
VIA Paterlini n1 – Tel 0522510613 – Fax 0522510623  
e-mail: [uffsorv.reggioemilia@giustiziacert.it](mailto:uffsorv.reggioemilia@giustiziacert.it)

Reggio Emilia 03/01/2024

**Prot 1/2024**

All'ordine Avvocati Reggio Emilia  
All'ordine Avvocati Parma  
All'Ordine avvocati Piacenza

Oggetto Mandato difensivo nel giudizio di sorveglianza

Il allegato alla presente si trsmette circolare in merito a mandato difensivo ed elezione o dichiarazione di domicilio nel giudizio di sorveglianza

Reggio Emilia 03/01/2023

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Simonetta Giovannini

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA****Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati  
di REGGIO EMILIA – PARMA – PIACENZA**

**Oggetto:** *mandato difensivo ed elezione o dichiarazione di domicilio nel giudizio di sorveglianza.*

A seguito della ricezione di numerose domande, anche relative a misure alternative alla detenzione in via provvisoria o in materia di liberazione anticipata, proposte da Avvocati qualificatisi come difensori di fiducia di persone in esecuzione di pena, senza documentazione della relativa qualità, si ritiene opportuno ribadire che le istanze presentate alla Magistratura di sorveglianza dai procuratori degli interessati devono essere corredate di mandato difensivo ad hoc, documentato nelle forme previste dall'art. 27 disp. att. c.p.p., e, in caso di soggetti non detenuti o internati, di dichiarazione o elezione di domicilio (a pena di *inammissibilità* ex art. 677, co. 2 bis, c.p.p.).

In caso di nomina fiduciaria effettuata nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., è necessario che essa indichi il procedimento cui si riferisce, se già pendente, ovvero che è conferita per proporre istanze avanti questa Autorità Giudiziaria.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dai Magistrati di questo Ufficio, in materia di giudizio di esecuzione e sorveglianza, la nomina per il giudizio di cognizione non vi spiega effetti (Cass. 30366/2003, 26881/2015); né la nomina per il giudizio di esecuzione ha effetto in quello di sorveglianza e, qualora siano proposti più procedimenti di esecuzione o di sorveglianza, la nomina in uno non ha effetto nell'altro (Cass. 38749/2008).

Ciò non vale unicamente nel caso di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., che prevede invece una eccezionale *ultrattività* del mandato difensivo, nel solo caso di ordine di esecuzione sospeso, che deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio; il successivo sesto comma prevede che *«l'istanza può essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»* (Cass. 11493/2010: *«Il difensore può proporre richiesta di applicazione in favore dell'assistito di una ordinaria misura alternativa alla detenzione soltanto se munito di un mandato fiduciario "ad hoc", in quanto la disciplina derogatoria prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e del decreto sospensivo al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, a quello che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio - è preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione contemplate da tale norma»*).

Poiché ogni procedimento di esecuzione e sorveglianza è autonomo, la nomina per uno

di essi non ha efficacia negli altri, anche qualora si riferiscano alla medesima misura alternativa (Cass. 21291/2017: «*La nomina del difensore di fiducia fatta all'atto della richiesta d'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale non ha effetto nell'udienza fissata per l'eventuale estinzione della misura all'esito del periodo di prova, essendo questo un procedimento autonomo da quello di concessione della misura alternativa, avente carattere solo eventuale*»).

Al contrario, la nomina del difensore effettuata nell'ambito di un sub-procedimento incidentale spiega effetti anche in quello principale (Cass. 11232/2020: «*La nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa, adottato, a titolo cautelativo e provvisorio, dal magistrato di sorveglianza ex art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, dispiega effetti anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa*») e il mandato conferito nei procedimenti di primo grado dinanzi al Magistrato di sorveglianza ricomprende il potere di proporre impugnazione avverso il provvedimento sfavorevole (Cass. 23559/2023: «*Il principio di diritto secondo il quale il difensore deve ritenersi titolare di un autonomo potere di proporre impugnazione, potere immediatamente derivante dal conferimento del mandato difensivo, è stato fissato, del resto, in plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità; tra i tanti, sarà bastevole richiamare Sez. 3, n. 15465 del 10/02/2016, R., Rv. 266781, a mente della quale: "L'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell'imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all'imputato personalmente, alla sola condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra, pertanto, il conferimento di procura speciale da parte dell'assistito"*»).

Così come non ha effetto ultrattivo la nomina difensiva, altrettanto vale per la dichiarazione o elezione di domicilio (Cass. 40826/2022: «*In tema di procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione*»; conf. Cass. sentenza n. 22778/2018; 46265/2017: «*l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza*»).

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Reggio Emilia, lì 2.1.2024

Caterina Aloisi

I Magistrati di sorveglianza

Marco Bedini